

L'esplosione dei social e la tutela della reputazione Chi (e come) ha diritto a essere riabilitato on line

di **Riccardo Borsari**

Con la diffusione dei social network e dell'informazione digitale assistiamo quotidianamente a una iper-produzione di contenuti. Notizie, post, foto e video che, una volta pubblicati, possono divenire facilmente reperibili attraverso i link che, grazie ai meccanismi di indicizzazione, compaiono a seguito della ricerca per parole chiave. Ne deriva un aumento esponenziale di situazioni in cui ciascuno può vedere compromessa la propria reputazione: ciò vale sia per gli individui (nell'ambito della sfera privata e in quella professionale), sia per le aziende. La copiosa giurisprudenza sviluppatasi su questi temi ha ormai chiaramente delineato i confini delle responsabilità (civile e penali) conseguenti alle condotte diffamatorie o anticoncorrenziali. Il diretto interessato deve, tuttavia, spesso occuparsi anche della riabilitazione della propria reputazione digitale. Tradizionalmente, soprattutto con riferimento alla «reputazione commerciale», la riabilitazione avviene attraverso la produzione di contenuti positivi fortemente indicizzati, in modo da far retrocedere nei risultati di ricerca i contenuti lesivi. Tuttavia, un risultato definitivo e più efficace può ottenersi attraverso la richiesta di de-indicizzazione dei contenuti lesivi, da inviarsi direttamente al motore di ricerca.

In questo ambito la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, ha elaborato l'esistenza di un vero e proprio diritto a essere dimenticato (il diritto all'oblio). Esso consiste, da un lato, nel diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati e, dall'altro, nel diritto di non vedere riproposte notizie ormai superate e in grado di arrecargli pregiudizio. Il diritto alla cancellazione è, peraltro, espressamente disciplinato all'art. 17 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi di tale norma, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso su cui si basa(va) il trattamento ovvero si sia opposto al trattamento (e non sussista alcun legittimo motivo prevalente per procedere al

trattamento); oppure ancora qualora i dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito. Per quanto concerne il diritto di richiedere la rimozione di link che rimandano a notizie riportate da organi di informazione on line e riguardanti vicende giudiziarie (procedimenti penali o procedure esecutive su beni dell'interessato), la giurisprudenza ha chiarito che il motore di ricerca deve provvedere alla de-indicizzazione in presenza di due condizioni. Da un lato, il diritto alla riservatezza deve potersi ritenere prevalente rispetto al diritto di cronaca e all'interesse (pubblico) alla conoscenza di talune informazioni (la cui reperibilità è giustificata alla luce della eventuale carica pubblica ricoperta dall'interessato), dall'altro il link di cui si chiede la rimozione deve avere a oggetto notizie o contenuti risalenti nel tempo. In caso di inadempienza del motore di ricerca, l'interessato può rivolgersi al Garante privacy o all'autorità giudiziaria: in tal caso, la valutazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra è rimessa alla discrezionalità dell'autorità adita. Il Garante per la protezione dei dati personali ha, peraltro, recentemente riconosciuto il diritto di chiedere la rimozione del contenuto anonimo e, tuttavia, riferito a una persona inequivocabilmente identificabile: con il provvedimento del 20 giugno 2019 l'autorità ha accolto il reclamo di un soggetto che chiedeva la rimozione di un Url reperibile digitando non il proprio nominativo ma il riferimento alla propria qualifica di presidente di una determinata cooperativa. Il diritto alla rimozione dei link è stato, pertanto, esteso in senso conforme alla definizione di dato personale fornita dall'art. 4 del GDPR, che fa riferimento a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica «identificata o identificabile».



© RIPRODUZIONE RISERVATA